



Commissione
europea



LA DIRETTIVA SUI
TRASFERIMENTI PER LA DIFESA

MANUALE PER LE PMI

#EUDefenceIndustry



Manoscritto completato nell'ottobre 2021

1° Edizione

Questo documento non può essere considerato come costituente una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021

© Unione europea, 2021



La politica di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata dalla decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39). Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti.

© Immagini: Adobe Stock - Retrocopertina M.S.I. Fotografia

PDF

ISBN 978-92-76-43456-6

doi: 10.2889/186012

HV-08-21-301-IT-N

Print

ISBN 978-92-76-43408-5

doi: 10.2889/05934

HV-08-21-301-IT-C



#EUDefenceIndustry



INDICE

PREFAZIONE	7
UN MANUALE: PER CHI E PERCHÉ?	7
CHE COSA CONTIENE IL MANUALE?	8
1. LA DIRETTIVA SUI TRASFERIMENTI: PRESENTAZIONE	10
1.1. IL MERCATO EUROPEO DELLA DIFESA.....	10
1.2. I PUNTI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA SUI TRASFERIMENTI	11
2. IL SISTEMA DI RILASCIO DI LICENZE	12
2.1. PANORAMICA DELLE ESENZIONI E DELLE LICENZE	12
2.2. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO: UN ESEMPIO PRATICO	18
2.3. LICENZE GLOBALI DI TRASFERIMENTO: LA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO	20
3. IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE.....	22
3.1. CHE COS'È LA CERTIFICAZIONE E COME FUNZIONA?	22
3.2. PERCHÉ CERTIFICARE LA PROPRIA IMPRESA?.....	24
3.3. IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE NELLA PRATICA.....	24
4. STRUMENTI E RISORSE UTILI	28
4.1. IL SITO WEB CERTIDER.....	28
4.2. LA LEGISLAZIONE DELL'UE E I DOCUMENTI STRATEGICI PERTINENTI.....	28
4.3. I SITI WEB DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI	28
ALLEGATO.....	29





PREFAZIONE

UN MANUALE: PER CHI E PERCHÉ?

L'industria europea della difesa ha un ruolo significativo nell'assicurare la sicurezza e la difesa dell'Europa. Con un fatturato di 108 miliardi di EUR nel 2018, essa costituisce inoltre un importante fattore di crescita e una grande fonte di occupazione.

Le circa 2 500 piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore della difesa europeo sono uno dei punti cardine delle catene di approvvigionamento e si configurano come fattori chiave di innovazione e di crescita in grado di svolgere attività di ricerca, tecnologiche e innovative essenziali. Le PMI rappresentano una parte considerevole della base industriale e tecnologica di difesa europea.

Nonostante questo, l'industria europea della difesa deve affrontare diverse sfide, una delle quali è costituita dalla frammentazione del mercato interno europeo delle attrezzature di difesa. Questa frammentazione, unita ad approcci nazionali divergenti, è stata la causa di diversi problemi per l'industria europea della difesa in generale e per le PMI in particolare.

In questo contesto, la [direttiva 2009/43/CE](#) (la direttiva sui trasferimenti per la difesa o la direttiva sui trasferimenti) mira a semplificare le norme sui trasferimenti di attrezzature di difesa tra i paesi europei¹ al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e di rendere le procedure meno gravose per l'industria, specialmente per le PMI.

¹ In questa guida, per "paese europeo" si intende qualsiasi paese in cui vige la direttiva sui trasferimenti, ossia tutti gli Stati membri dell'Unione europea più la Norvegia e l'Islanda (cfr. sezione 1.2 sull'ambito di applicazione geografico della direttiva sui trasferimenti).



Questo manuale ha lo scopo di fornire alle PMI attive in questo settore una presentazione semplice della direttiva sui trasferimenti e consigli utili su come sfruttarla al meglio.



CHE COSA CONTIENE IL MANUALE?



IL CAPITOLO 1

illustra brevemente gli obiettivi e le disposizioni principali della direttiva sui trasferimenti e i benefici che essa può apportare alle PMI europee che operano nel settore della difesa.



IL CAPITOLO 2

si incentra sul sistema di rilascio di licenze della direttiva sui trasferimenti e contiene spiegazioni dettagliate in merito alle esenzioni e ai diversi tipi di licenze (generale, globale e individuale). Fornisce inoltre un esempio pratico e una procedura sistematica da seguire per realizzare trasferimenti veloci e sicuri di attrezzature di difesa.



IL CAPITOLO 3

riguarda i vantaggi del sistema di certificazione introdotto dalla direttiva sui trasferimenti e consigli pratici sui modi per certificare un'impresa; offre inoltre ai destinatari delle attrezzature di difesa raccomandazioni per istituire con successo un sistema interno di conformità affidabile.



IL CAPITOLO 4

presenta un elenco di strumenti e risorse online relativi ai trasferimenti di prodotti per la difesa.



1. LA DIRETTIVA SUI TRASFERIMENTI: PRESENTAZIONE

1.1. IL MERCATO EUROPEO DELLA DIFESA

Il mercato della difesa presenta diversi aspetti specifici che lo rendono unico e lo distinguono da altri mercati commerciali. Tra questi figurano: a) il fatto che i consumatori finali delle attrezzature di difesa siano i governi; b) la natura sensibile dei prodotti per la difesa; c) le norme nazionali specifiche di gestione delle informazioni classificate; e d) le norme in materia di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. Ecco perché la circolazione transfrontaliera di queste attrezzature è soggetta a obblighi di rilascio di licenza anche tra paesi europei.

Le norme europee comuni in materia di rilascio di licenze per la circolazione di attrezzature di difesa tra paesi europei sono state istituite solo nel 2009. Prima del 2009, anno dell'adozione della direttiva sui trasferimenti, l'industria europea della difesa doveva fare i conti con regolamenti nazionali distinti, perché ogni paese europeo disponeva di una propria struttura di controllo delle esportazioni progettata principalmente per controllare i rischi collegati alle esportazioni di attrezzature militari a paesi terzi. La procedura per concedere o negare una licenza per trasferimenti tra paesi europei era essenzialmente la stessa usata per le esportazioni in altri paesi, perciò le imprese europee non potevano godere pienamente dei benefici del mercato interno dell'Unione europea. La direttiva sui trasferimenti riduce gli ostacoli alla circolazione delle attrezzature di difesa tra paesi europei e si rivela quindi essenziale per creare un mercato interno europeo funzionante per questi prodotti.

1.2. I PUNTI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA SUI TRASFERIMENTI

La direttiva sui trasferimenti si applica alla circolazione (ai trasferimenti) di attrezzature di difesa tra due paesi europei. Non si applica alle esportazioni di tali attrezzature da un paese europeo ad altri paesi al di fuori dell'Unione europea, della Norvegia e dell'Islanda.



La direttiva sui trasferimenti semplifica le norme e riduce gli oneri amministrativi, mantenendo allo stesso tempo un certo livello di controllo sulla circolazione transfrontaliera dei prodotti per la difesa in Europa.

Essa mira a rendere più facile e veloce la circolazione dei prodotti per la difesa in tutta Europa e ad aumentare la sicurezza delle forniture e la competitività dell'industria europea.



Ambito di applicazione geografico: la direttiva sui trasferimenti si applica ai 27 Stati membri dell'Unione europea² e ad altri due paesi dello Spazio economico europeo, ossia la Norvegia e l'Islanda³. All'interno del presente manuale questi 29 paesi sono denominati "paesi europei"⁴.

² Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

³ Lo Spazio economico europeo (SEE) comprende i 27 Stati membri dell'Unione europea, l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein e ha lo scopo di rafforzare i rapporti economici e commerciali tra questi paesi. La direttiva sui trasferimenti non si applica al Liechtenstein.

⁴ A norma del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito, la direttiva continua a essere applicata anche al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Le disposizioni e gli strumenti principali della direttiva vanno a beneficio dei fornitori e dei destinatari di trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa:



un sistema di rilascio di licenze semplificato, che include esenzioni e licenze generali e globali di trasferimento;



il passaggio da un controllo ex ante a un controllo ex post da parte delle autorità nazionali per le licenze generali di trasferimento;



un sistema di certificazione per le imprese operanti nel settore della difesa per assicurare la fiducia reciproca tra i governi nazionali e il rispetto delle norme sul controllo delle esportazioni.



2. IL SISTEMA DI RILASCIO DI LICENZE

2.1. PANORAMICA DELLE ESENZIONI E DELLE LICENZE

Ai sensi della direttiva sui trasferimenti, per trasferire attrezzature di difesa da un paese europeo a un altro un'impresa deve ottenere un'autorizzazione preventiva (una licenza) dalle autorità del paese europeo da cui si trasferisce il prodotto. In condizioni specifiche, tuttavia, la direttiva consente ai paesi europei di esentare alcuni tipi di trasferimenti dall'obbligo di rilascio di licenza. La direttiva introduce inoltre licenze generali e globali di trasferimento oltre alle tradizionali licenze individuali.

IL SISTEMA DI RILASCIO DI LICENZE AI SENSI DELLA DIRETTIVA SUI TRASFERIMENTI



I. ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI LICENZA



II. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO



III. LICENZE GLOBALI DI TRASFERIMENTO



IV. LICENZE INDIVIDUALI DI TRASFERIMENTO

I. ESENZIONI DALL'OBLIGO DI LICENZA

I governi nazionali possono esentare i trasferimenti dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva se:

- il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate;
- le forniture sono effettuate dall'Unione europea, dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti;
- il trasferimento è necessario per dare attuazione a un programma di cooperazione tra paesi europei in materia di armamenti;
- il trasferimento è collegato alla fornitura di aiuti umanitari in caso di catastrofe o quale donazione in una situazione di emergenza;
- il trasferimento è necessario o successivo ad una riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione oppure una volta conclusa la stessa.



Consultare le pubblicazioni dei governi nazionali pertinenti o rivolgersi alle rispettive autorità nazionali per saperne di più sulle esenzioni esistenti.

II. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO

Quando ritiene che, in determinate condizioni, i trasferimenti ad altri paesi europei di determinati tipi di attrezzature di difesa non comportino grandi rischi, un paese europeo può adottare e pubblicare una licenza generale di trasferimento per autorizzare tali trasferimenti.

Questo tipo di licenza, che riguarda determinati tipi di attrezzature di difesa, consente a tutti i relativi fornitori stabiliti in quel paese di effettuare direttamente trasferimenti multipli di tali attrezzature ad altri paesi europei in determinate condizioni, senza dover richiedere un'autorizzazione specifica. Le condizioni previste in una licenza generale di trasferimento possono riguardare non solo i tipi di prodotti interessati, ma anche i paesi dove è possibile trasferire tali prodotti con la licenza, lo scopo dei trasferimenti (ad esempio per operazioni di manutenzione o dimostrazione) o i destinatari dei prodotti (ad esempio forze armate o amministrazioni aggiudicatrici).

Per esempio, le autorità di un dato paese europeo possono pubblicare una licenza generale che consente a tutte le entità ivi stabilite di trasferire vari tipi di prodotti (come certi tipi di apparecchiature elettroniche, determinati sottosistemi di aeromobili o navi militari) a qualsiasi altro paese europeo per operazioni di manutenzione, a condizione che gli stessi siano restituiti entro sei mesi e che le autorità competenti siano informate del trasferimento.

A norma della direttiva, tutti i paesi europei devono pubblicare licenze generali di trasferimento riguardanti almeno i quattro tipi di situazione seguenti:

- il destinatario fa parte delle forze armate di un paese europeo oppure è un'amministrazione aggiudicatrice che effettua acquisti ad uso esclusivo di tali forze armate;
- il destinatario è un'impresa certificata (cfr. capitolo 3 di questo manuale),
- il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;
- il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.

Sono i governi nazionali a decidere quali tipi di prodotti includere in ciascuna di tali licenze generali e più in generale a quali condizioni subordinarle.



I paesi europei hanno la facoltà di pubblicare ulteriori licenze generali di trasferimento oltre ai quattro tipi previsti dalla direttiva sui trasferimenti.

Prima di effettuare un trasferimento, si consiglia alle imprese di controllare:

- i siti web delle autorità nazionali competenti;
- CERTIDER, il registro delle imprese certificate, disponibile sul [sito web della Commissione europea](#), che contiene anche informazioni sulle licenze generali di trasferimento pubblicate dai paesi europei;
- il capitolo 4 di questo manuale.



UNA LICENZA GENERALE DI TRASFERIMENTO È SOGGETTA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI SEGUENTI.



Notifica anteriore alla prima utilizzazione della licenza



Tipi di prodotti consentiti



Informazioni sulle condizioni di Riesportazione per i destinatari



Obblighi in materia d'informazione



Ulteriori requisiti eventualmente aggiunti dai governi nazionali

LE LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO RENDONO TUTTO MOLTO PIÙ SEMPLICE:

- se un trasferimento programmato soddisfa tutte le condizioni di una licenza generale di trasferimento, l'impresa può effettuarlo **senza richiedere un'autorizzazione specifica**;
- le licenze generali di trasferimento sono disponibili per tutte le imprese di un dato paese europeo purché queste ne soddisfino le condizioni pertinenti;
- dopo aver notificato la propria intenzione di usare una di queste licenze per la prima volta, le imprese possono effettuare tutti i trasferimenti necessari alle condizioni previste dalla licenza stessa.

III. LICENZE GLOBALI DI TRASFERIMENTO

Una licenza globale di trasferimento consente a un determinato fornitore di effettuare trasferimenti multipli a diversi paesi europei, per tipi specifici di prodotti e destinatari e per un periodo di tre anni. Ognuna di queste licenze definisce il proprio ambito di applicazione riguardo:

- alle categorie di prodotti che comprende;
- ai destinatari o alle categorie di destinatari autorizzati.

Le autorità nazionali hanno il compito di stabilire le condizioni alle quali i trasferimenti possono essere autorizzati in base a una licenza globale anziché individuale (per i trasferimenti non inclusi nelle licenze generali di trasferimento).

In quale circostanza le PMI possono utilizzare le licenze globali di trasferimento?



Le licenze globali di trasferimento sono particolarmente adatte quando il quadro contrattuale tra fornitore e destinatario comporta un flusso commerciale regolare di prodotti.



Sono valide per tre anni e possono essere rinnovate dall'autorità nazionale pertinente.

IV. LICENZE INDIVIDUALI DI TRASFERIMENTO

Una licenza individuale di trasferimento consente un unico trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti a un solo paese europeo in una o più spedizioni. È utilizzata in tutti i casi in cui non è possibile usufruire di esenzioni dall'obbligo di licenza e di licenze generali o globali di trasferimento. I singoli fornitori devono richiedere una licenza alle rispettive autorità competenti per ogni singolo trasferimento, specificando la quantità di prodotti spediti e il numero di spedizioni al destinatario. Devono inoltre soddisfare i termini e le condizioni specifici contenuti nella licenza individuale di trasferimento. Le autorità nazionali possono stabilire che i trasferimenti debbano essere soggetti a una licenza individuale (anziché generale o globale) nei casi in cui:



la domanda di licenza è **limitata a un solo trasferimento**;



è necessario per tutelare gli **interessi essenziali di sicurezza o per tutelare l'ordine pubblico**;



è necessario per **rispettare gli obblighi** e gli impegni internazionali;



vi sono serie ragioni per ritenere che **il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni** necessari per il rilascio di una licenza globale di trasferimento.



2.2. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO: UN ESEMPIO PRATICO

L'esempio pratico seguente illustra alle PMI le fasi di una semplice procedura per trasferire un prodotto usufruendo di una licenza generale di trasferimento.

ESEMPIO PRATICO DI UNA PROCEDURA A NORMA DELLA DIRETTIVA SUI TRASFERIMENTI

PRODOTTO: parte meccanica di un missile
appositamente progettata

DA: Estonia

A: Irlanda (impiego finale/utilizzatore finale). Il
destinatario può:

- A.** fare parte delle forze armate;
 - B.** essere un'impresa certificata;
 - C.** essere un'impresa non certificata
(che non fa parte delle forze armate).
- **FASE 1:** classificare il prodotto
 - **FASE 2:** trovare la licenza giusta
 - **FASE 3:** notificare immediatamente
 - **FASE 4:** effettuare il trasferimento



FASE 1: CLASSIFICARE IL PRODOTTO

È necessario porsi la domanda seguente: il prodotto da trasferire è soggetto alla direttiva sui trasferimenti?

Consultare l'**elenco dei prodotti per la difesa**, ossia l'allegato della direttiva sui trasferimenti (come recepito nella rispettiva legislazione nazionale). In caso di dubbi contattare l'autorità nazionale competente.



IMPORTANTE! L'elenco è aggiornato all'incirca ogni anno.

Fare attenzione ai casi più complessi: anche se è solo un piccolo componente meccanico o elettronico, l'articolo che intendete trasferire potrebbe essere "appositamente progettato" o "modificato per uso militare" e quindi sottoposto ad autorizzazione ai sensi della direttiva.

- Risultato: in questo esempio il prodotto è SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE a norma dell'elenco delle attrezzature militari (ML) 4 di cui all'allegato della direttiva sui trasferimenti.
- Si ricorda che la classificazione è una fase cruciale perché permette di controllare se il prodotto da trasferire:
 1. è soggetto a un'esenzione dall'obbligo di licenza;
 2. usufruisce di licenze generali/globali di trasferimento o ne richiede una individuale.



FASE 2: TROVARE LA LICENZA GIUSTA

Dopo aver classificato il prodotto è necessario porsi la domanda seguente: il mio paese (in questo esempio l'Estonia) ha rilasciato un'esenzione dall'obbligo di licenza applicabile ai prodotti da trasferire e ai suoi destinatari?

Se la risposta è **si**, è possibile procedere al trasferimento.
Se la risposta è **no**, è necessario porsi la domanda seguente:

il mio paese (in questo esempio l'Estonia) ha rilasciato licenze generali di trasferimento applicabili ai prodotti da trasferire e ai suoi destinatari?

- A. Forze armate
- B. Un'impresa certificata
- C. Per gli scopi seguenti:
 - a) esposizione e dimostrazione;
 - b) riparazione e manutenzione.
- Consultare il nome e/o il numero delle licenze generali di trasferimento pertinenti pubblicate dal proprio paese sul sito web delle autorità nazionali o su CERTIDER (cfr. capitolo 4 di questo manuale).
- Le licenze generali di trasferimento pertinenti rilasciate dall'Estonia (al momento della redazione di questa guida) sono le seguenti:
 - a) licenza generale di trasferimento per le forze armate: può essere usata per il destinatario A (forze armate);
 - b) licenza generale di trasferimento per le imprese certificate: può essere usata per il destinatario B (impresa certificata);
 - c) per il destinatario C (non certificato) è necessaria una licenza individuale (o globale) di trasferimento.



FASE 3: NOTIFICARE IMMEDIATAMENTE

Per usufruire di una licenza generale di trasferimento per la prima volta è innanzitutto necessario **notificarne l'intenzione alle autorità competenti**.



La **notifica** anteriore alla prima utilizzazione fa parte dei termini e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento. Rivolgersi all'autorità nazionale competente per informazioni sulla procedura.

- Dopo la notifica l'impresa può effettuare il trasferimento dei prodotti senza dover attendere un'autorizzazione specifica.



FASE 4: EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO

Dopo aver notificato la prima utilizzazione di una licenza generale di trasferimento è possibile procedere al trasferimento.

Occorre includere i documenti di spedizione recanti le informazioni pertinenti per il destinatario per quanto riguarda l'elenco delle attrezzature militari (ML) di cui fa parte il prodotto (ML4, nel caso specifico):

- quale licenza di trasferimento è stata utilizzata tra generale e individuale/globale (nome e numero) o una copia della stessa;
- quali restrizioni alla riesportazione rispettare (se applicabile).

2.3. LICENZE GLOBALI DI TRASFERIMENTO: LA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

Di seguito sono riportate le fasi di una procedura per ottenere una licenza globale di trasferimento e usufruirne per la prima volta.



Ciascuna autorità nazionale stabilisce i requisiti della richiesta. Rivolgersi quindi alle autorità nazionali competenti per informazioni sulle opportune procedure.



FASE 1: CLASSIFICARE IL PRODOTTO

È necessario porsi la domanda seguente: il prodotto da trasferire è soggetto alla direttiva sui trasferimenti?

Questa fase è identica alla prima fase dell'esempio descritto nella sezione 2.2.



FASE 2: TROVARE LA LICENZA GIUSTA

Dopo aver classificato il prodotto è necessario porsi la domanda seguente:

il mio paese ha rilasciato un'esenzione dall'obbligo di licenza applicabile ai prodotti da trasferire e ai suoi destinatari?

Se la risposta è **sì**, è possibile procedere al trasferimento.

Se la risposta è **no**, è necessario porsi la domanda seguente: **il mio paese ha rilasciato una licenza generale di trasferimento applicabile ai prodotti da trasferire e ai suoi destinatari?**

- Se la risposta è **sì**, valutare la possibilità di utilizzare una licenza generale invece di una globale. In questo modo non sarà necessario richiedere un'autorizzazione specifica, ma basterà semplicemente notificare alle autorità competenti la prima utilizzazione della licenza generale di trasferimento.
- Se la risposta è **no**, procedere alla fase seguente, la richiesta di una licenza.



FASE 3: RICHIEDERE UNA LICENZA

Le licenze globali di trasferimento devono essere richieste alle autorità nazionali competenti.



Rivolgersi a loro per avere informazioni sul processo da seguire per la richiesta nel proprio paese. Una licenza globale specifica i prodotti o i tipi di prodotti che è possibile trasferire a uno o più destinatari elencati nella stessa.

Queste licenze sono valide per un periodo di tre anni e possono essere rinnovate.



FASE 4: EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO

Dopo aver ottenuto la licenza globale di trasferimento è possibile procedere al trasferimento. Occorre includere i documenti di spedizione recanti le informazioni per il destinatario per quanto riguarda:

- l'elenco delle attrezzature militari (ML) di cui fa parte il prodotto nell'allegato della direttiva sui trasferimenti;
- la licenza globale di trasferimento utilizzata (nome e numero) o una copia della stessa;
- quali restrizioni alla riesportazione rispettare (se applicabile).





3. IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

3.1. CHE COS'È LA CERTIFICAZIONE E COME FUNZIONA?

Il sistema di certificazione è direttamente collegato all'utilizzazione delle licenze generali di trasferimento per imprese destinatarie che sono certificate.

La certificazione serve a riconoscere formalmente l'affidabilità di un'impresa in qualità di destinataria di prodotti per la difesa trasferiti ed è rilasciata dalle autorità nazionali del paese europeo in cui è stabilita l'impresa. Un certificato rilasciato dal "paese ricevente" è quindi usato per ricevere prodotti per la difesa acquisiti usufruendo di una licenza generale di trasferimento concessa dal "paese di origine".



PERCHÉ UN'IMPRESA DEVE PROVARE LA PROPRIA AFFIDABILITÀ CON LA CERTIFICAZIONE?

Ai sensi della direttiva sui trasferimenti, per una licenza individuale di trasferimento è richiesta una documentazione specifica sull'utilizzatore finale/impiego finale e l'impegno del destinatario a rispettare restrizioni alla riesportazione, mentre le autorità nazionali possono anche esentare gli utilizzatori delle licenze generali di trasferimento da questi obblighi di documentazione.

Ecco perché le imprese idonee devono aver dimostrato la propria **affidabilità**, garantendo in particolare che rispetteranno tutte le restrizioni alla riesportazione previste dalla licenza generale di trasferimento pertinente.

La certificazione ha soprattutto lo scopo di evitare che le licenze generali di trasferimento siano utilizzate impropriamente per riesportazioni vietate o negate.

UN'IMPRESA PUÒ OTTENERE UN CERTIFICATO IN BASE AI CRITERI E AGLI ELEMENTI SEGUENTI:



esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, con particolare attenzione al livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni alla riesportazione;



attività industriale pertinente nel settore delle attrezzature di difesa, in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;



la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;



l'impegno scritto di rispettare e far rispettare tutte le condizioni relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei prodotti ricevuti;



l'impegno scritto di fornire alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro paese europeo;



la descrizione del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa.



Ogni paese europeo definisce le procedure da seguire per ottenere la certificazione.



Con la raccomandazione relativa alla certificazione del 2011, la Commissione europea ha proposto norme minime per armonizzare il sistema di certificazione in Europa sulla base delle migliori prassi. Essa contiene un elenco delle migliori prassi sui programmi interni di conformità disponibile per la consultazione.

PERCHÉ UNA RACCOMANDAZIONE?

- La raccomandazione relativa alla certificazione fornisce ulteriori orientamenti sui criteri di certificazione come ausilio alla valutazione dell'eventuale idoneità dell'impresa;
- l'allegato include un elenco di domande/orientamenti di cui le imprese possono servirsi per descrivere (e le autorità per valutare) i programmi interni di conformità.



3.2. PERCHÉ CERTIFICARE LA PROPRIA IMPRESA?

Diventare un'impresa certificata può migliorare la propria attività in diversi modi:



dando l'opportunità di ricevere forniture in maniera veloce e sicura usufruendo delle licenze generali di trasferimento;



stabilendo la propria reputazione come impresa affidabile nella gestione di attrezzature di difesa;



istituendo un sistema per assicurare il rispetto delle norme sul controllo delle esportazioni.

3.3. IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE NELLA PRATICA



FASE 1: L'IMPRESA È IDONEA ALLA CERTIFICAZIONE?

- Consultare i siti web delle autorità nazionali per valutare se l'impresa soddisfa i criteri e i requisiti (cfr. anche il capitolo 4 di questo manuale);
- se l'impresa soddisfa tutti i requisiti, richiedere la documentazione da presentare alle autorità competenti.



FASE 2 : COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE?

- Presentare la documentazione;
- una volta presentati i documenti le autorità competenti svolgeranno un controllo dell'impresa;
- dopodiché l'impresa può essere certificata.



FASE 3: L'IMPRESA È CERTIFICATA. QUALI SONO LE PROSSIME TAPPE?

L'impresa può quindi **ricevere** attrezzature di difesa da altri fornitori europei in base alle **licenze generali di trasferimento rilasciate da altri paesi europei per i trasferimenti a imprese certificate**.

- L'impresa è ora presente su CERTIDER;
- controllare il periodo di validità di un certificato nel proprio paese di origine;
- il periodo di validità di un certificato non può superare i cinque anni ed è soggetto a un riesame della conformità realizzato dopo tre anni dalle autorità competenti;
- vedere il capitolo 4 su CERTIDER e gli aggiornamenti sul sistema di certificazione.



FASE 4: QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI UN'IMPRESA CERTIFICATA?

- Rispettare le licenze e le norme e sui trasferimenti e sul controllo delle esportazioni;
- rispettare in particolare le restrizioni all'esportazione e ai ritrasferimenti previste dalle licenze generali di trasferimento pertinenti;
- designare un dirigente per il controllo delle esportazioni che funga da punto di contatto a livello nazionale e sia riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.

La tabella seguente illustra i diversi ruoli nella gestione dell'organizzazione del controllo delle esportazioni di un'impresa.

UN'ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI AFFIDABILE ED EFFICACE



Il dirigente per il controllo delle esportazioni (un dirigente di alto livello)

- ha il compito di organizzare il sistema di controllo delle esportazioni dell'impresa, mettendo in atto gli orientamenti della politica sulle esportazioni;
- delega l'esecuzione del controllo al capo dell'organizzazione del controllo delle esportazioni e alla sua squadra (come regola generale).



Il capo del controllo delle esportazioni

- è il punto di contatto con le autorità nazionali competenti;
- collabora con una squadra di professionisti nel settore del controllo delle esportazioni e con personale tecnico competente come controparte per le classificazioni del controllo dei prodotti;
- insieme alla sua squadra, deve assicurare il rispetto delle norme sul controllo delle esportazioni;
- insieme alla sua squadra, cerca il pacchetto o la soluzione migliore relativamente alle licenze così da assicurare un trasferimento o un'esportazione semplici e sicuri;
- può bloccare qualsiasi trasferimento/esportazione di cui si provi l'illegalità e la sua decisione può essere invalidata solo da un dirigente di alto livello (o dal dirigente del controllo delle esportazioni).



La guida sul controllo delle esportazioni

- descrive le relative procedure e le responsabilità.





4. STRUMENTI E RISORSE UTILI

4.1. IL SITO WEB CERTIDER

Una banca dati ufficiale contenente:

- l'elenco delle imprese certificate (e i relativi certificati);
- le licenze generali di trasferimento;
- la legislazione nazionale su certificazione e trasferimenti di prodotti per la difesa;
- l'elenco di prodotti interessati dalla direttiva sui trasferimenti;
- link ai siti web delle autorità nazionali competenti;
- una funzione di ricerca.

4.2. LA LEGISLAZIONE DELL'UE E I DOCUMENTI STRATEGICI PERTINENTI

- La direttiva 2009/43/CE
- La politica industriale europea di difesa
- Le PMI attive nel settore della difesa nell'UE

4.3. I SITI WEB DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

Le disposizioni della direttiva sui trasferimenti sono state recepite nel diritto di tutti i paesi europei.

Le PMI devono basarsi sui requisiti nazionali e sulle raccomandazioni delle autorità nazionali competenti, i cui siti web devono includere informazioni riguardanti:

- l'elenco delle licenze generali di trasferimento da loro rilasciate;
- i prodotti interessati da ciascuna di queste licenze e le altre condizioni cui queste sono subordinate;
- le esenzioni dall'obbligo di licenza concesse dalla legislazione nazionale;
- la procedura di notifica da eseguire anteriormente alla prima utilizzazione delle licenze generali di trasferimento o le fasi da seguire per richiedere una licenza di trasferimento globale o individuale;
- i criteri e la procedura per ottenere la certificazione a livello nazionale.

Di seguito è fornito un elenco delle autorità competenti per le procedure di certificazione nazionale.

ALLEGATO

SITI WEB DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER GLI ORIENTAMENTI NAZIONALI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE

AUSTRIA

Inneregemeinschaftliche
Verbringung von Militärgütern

BELGIO

REGIONE DI BRUXELLES-

CAPITALE

39944 Moniteur
belge_21062013_belgisch
staatsblad

FIANDRE

Certificaat van gecertificeerde
persoon

WALLON REG

Arrêté du Gouvernement wallon
du 23 mai 2013

BULGARIA

- Процедура и документи за
получаване на сертификат
- Defence-Related Products and
Dual-Use Items and Technologies
Export Control Act
- What is required for transfer of
defence related products to the
territory of Bulgaria?

CECHIA

Act No 38/1994 Sb, Certifikace of
30 June 2012 (In EN Certification)

CIPRO

Εκδοση Αδείων Εισαγωγής /
Εξαγωγής

CROAZIA

The Trade Control of Military
Goods and Non-Military Lethal
Goods

DANIMARCA

- Certificering
- Order No. 691 of 27 June 2012 on
certification

ESTONIA

Strategic Goods Act

FINLANDIA

- Exports, transfer, transit and
brokerage of defence materiel
- Act on the export of defence
materiel 282/2012, chapter 5
- Puolustustarvikkeiden vienti,
siirto, kauttakuljetus ja välitys

FRANCIA

- Arrêté relatif à la procédure
de certification des entreprises
souhaitant être destinataires de
produits liés à la défense

GERMANIA

- Certification
- Allgemeine Informationen
- Zertifizierungsverfahren
- Antrag
- Fragebogen

GRECIA

NOMOS YIN' APIΘ. 4028
Τρονολοίν διατάξεων του v.
2168/1993

IRLANDA

Art 15 End Use Certificate EUC
Military Products

ISLANDA

- Act on Control of Services and
Items that may have Strategic
Significance
- Form 1: Application for
authorisation for export of
controlled items
- Form 2: End-use certificate

ITALIA

- Art 10-sexies Law 185/90
Regulation about the armament
licencing and controls
- Law 185/90 Implementing rules
about regulation on armament
licensing and controls

LETTONIA

- Par Vispārīgās sūtījuma licences
spēkā stāšanās
- Law on Strategic goods
Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likums

LITUANIA

- Lietuvos Respublikos strateginių
prekių kontrolės įstatymo
pakeitimo įstatymas
- Republic of Lithuania Law
Amending the Law on the Control
of Strategic Goods, 11 October
2011 No XI-1616
- Resolution on the approval of the
licensing rules for export, import,
transit, brokering and intra-EU
transfer of strategic goods

LUSSEMBURGO

Article 9 de la loi du 28 juin 2012

NORVEGIA

Sertifisering

PAESI BASSI

Strategische goederen
(vergunningen voor in-, uit- en
doorvoer)

POLONIA

The authority responsible for
certification in Poland, Internal
Security Agency

PORTOGALLO

Law no. 37/2011, 22 June,
Articles no. 16 and 17, Section
3 – Certification of defence
enterprises

ROMANIA

Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 158/1999 privind
regimul de control al exporturilor,
importurilor și altor operațiuni
cu produse militare, capitolul III:
Certificarea

SLOVACCHIA

Zákon č. 392/2011 Z.z. o
obchodování s výrobkami
obránného priemyslu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

SLOVENIA

Decree on authorisations for the
production and trade in military
weapons and equipment and on
prior authorisation for the import,
export, transit and transfer of
defence equipment

SPAGNA

Guía del Operador Material de
Defensa: Empresas certificadas

SVEZIA

Certifiering som mottagare av
krigsmateriel

UNGHERIA

Tanúsítás



PER CONTATTARE L'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea.

Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito

https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per e-mail

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

PER INFORMARSI SULL'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://op.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale

(cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1951 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <https://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<https://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/eu-transfers-defence-related-products_en



CERTIDER website
<https://webgate.ec.europa.eu/certider/public/welcome>



@defis_eu



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

ISBN 978-92-76-43456-6